



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.709/T/19.67 del 17 novembre 2019

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

Al Signor Presidente
della 1^a Commissione Affari Costituzionali,
del Senato della Repubblica,
On.le Sen. Stefano Borghesi
ROMA
COMM01A@senato.it
stefano.borghesi@senato.it

Alla Presidenza
della IV Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica
Vice Presidente **On.le Sen. Daniela Donno**
ROMA
COMM04A@senato.it
daniela.donno@senato.it

Oggetto: Contributo Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari) per l'audizione dinanzi alle Commissioni I e IV Senato della Repubblica del 19.11.2019 sull'atto del Governo n. 119 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (C.119) sottoposto a parere parlamentare.

Onorevoli Presidenti e Onorevoli Senatori,

il Si.Di.Pe. è il primo sindacato, per numero di iscritti rappresentati, del personale di diritto pubblico appartenente alla Carriera Dirigenziale penitenziaria¹, come è stato accertato nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica del 03 agosto 2016, che ha individuato la delegazione sindacale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che dovrebbe partecipare al procedimento negoziale per la definizione del primo Accordo collettivo nazionale della categoria, per il triennio normativo ed economico 2016-2018².

¹ La L. 27 luglio 2005, n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria" all'art.1 ha a suo tempo delegato il Governo << ad adottare (...)uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera>> ed all'art.2 ha stabilito: <<1.In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico. 2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: "1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento">>.

Tale delega è stata, infatti, attuata dal Governo attraverso l'emanazione del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154".

² D.M. 03.08.2016 Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento funzione pubblica recante "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

Unitamente ai colleghi dell'altra sigla sindacale convocata per la giornata del 19 novembre - la Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata – le SS.LL. avranno dinanzi a sé rappresentata la maggioranza assoluta dei dirigenti penitenziari. Questo lo diciamo semplicemente perché vogliamo sottolineare, che, mentre le altre sigle sindacali rappresentative dei dirigenti penitenziari sono rappresentative di personale appartenente anche ad altri Comparti di Contrattazione Collettiva (Comparto “Sicurezza” e Comparto “Funzioni Centrali”), il Si.Di.Pe., ed anche la D.P.S., sono sindacati autonomi ed indipendenti, che rappresentano solo i dirigenti penitenziari.

Pertanto, con l'indipendenza e l'autonomia che da sempre contraddistingue il Si.Di.Pe., dobbiamo purtroppo, lamentare, che, nel lungo ed articolato lavoro che ha portato al varo dello Schema di Decreto Legislativo innanzi citato, attualmente all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari, le Organizzazioni Sindacali della dirigenza penitenziaria non sono mai state né coinvolte, né tanto meno interpellate. Tale grave mancanza si è verificata non solo nei Tavoli Tecnici Interforze che hanno preceduto la stesura dello Schema di Decreto, ma anche a livello di Ministero della Giustizia, nelle sue due articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Peraltro, solo tardivamente ed a Decreto già licenziato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in data 06.11.2019 ha ritenuto di convocare le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza penitenziaria. Tutto questo non può che destare meraviglia - e, per quello che si dirà appresso, preoccupazione – perché non si comprendono i motivi di questa estromissione dal dialogo e dal confronto, posto che le sigle sindacali rappresentative anche di più comparti sono state, invece, preventivamente e successivamente, informate e consultate. A nostro avviso, si è trattato, di un grave errore di valutazione, visto che il Decreto in esame introduce, sì, norme che riguardano eminentemente il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, ma che, per altro verso, incidono, direttamente ed indirettamente, anche sul rapporto organizzativo e gestionale con il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, disciplinata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, in particolare con riguardo alla prevista modifica del rapporto di subordinazione che

economico 2016-2018, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63”

Segretario Nazionale

presso Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A – 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

dovrebbe legare ai dirigenti penitenziari il personale del Corpo appartenente al ruolo dei primi dirigenti (cfr. l'art. 29 n. 1 lettera f e l'art. 39).

Com'è noto, infatti, tale rapporto si trasformerebbe, in alcuni casi, da "gerarchico" a "funzionale". In merito a questa modifica, il Si.Di.Pe. desidera sottolineare, innanzitutto, che non si rinviene, allo stato, nell'ordinamento giuridico una esatta e positiva definizione del concetto di dipendenza funzionale, che è frutto, invece, di una elaborazione dottrinale. Da ciò i limiti della norma che si intenderebbe introdurre, in virtù della quale si potrebbero creare situazioni di confusività ed, al limite, anche di conflitto di competenze, tra il Dirigente penitenziario e gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria del ruolo dei primi dirigenti, chiamati ad assumere le funzioni di Comandante di Reparto negli istituti penitenziari di livello superiore, senza peraltro assumere appieno le responsabilità connesse a tale affrancamento dall'autorità del Direttore dell'istituto.

Questo concetto merita un approfondimento. L'assetto del riordino della carriera del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria desta perplessità in ordine al corretto esercizio della funzione amministrativa penitenziaria, nella misura in cui appare contrastare con l'art.97 della Costituzione, laddove, rispetto all'ordinamento dei pubblici uffici, al comma 2 tale articolo fissa il principio della necessaria determinazione delle sfere di competenza e delle attribuzioni proprie dei funzionari-dirigenti e sancisce lo stretto collegamento e l'interdipendenza tra la sfera di autonomia gestionale facente capo al dirigente e la correlata responsabilità. Il comma 2 dell'art. 97, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, prevede, poi, il principio dell'organizzazione degli uffici secondo disposizioni di legge. Volendo, quindi, operare un richiamo con l'organizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria soccorre il D. Lgs. N. 63/2006 in materia di "*Ordinamento della carriera di dirigente Penitenziario, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154*", che all'art. 2 individua le funzioni dei dirigenti penitenziari in quelle di "*direzione, coordinamento, controllo*" dell'attività degli uffici e delle aree che da essi dipendono. A ciò si aggiunga che l'art. 21 del D. Lgs. N. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, ponendosi come normativa di carattere generale, delinea la responsabilità dirigenziale in caso di "*colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione*".

Orbene, il riordino della carriera del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, laddove prevede la rimodulazione del rapporto di subordinazione da gerarchica in funzionale, quando il Comandante di Reparto rivesta la qualifica di Primo dirigente,



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

determina il sorgere in capo a quest'ultimo di una competenza per materia (con potere di delega), sia in ordine alla gestione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria sia in ordine al potere di irrogazione della sanzione disciplinare della censura. Competenza per materia rispetto alla quale il direttore rimarrebbe "estraneo", non potrebbe esercitare la funzione dirigenziale di "direzione, coordinamento e controllo" sancita dall'art. 2 D. Lgs. N. 63/2006. Ergo non è pensabile che, rispetto a tale materia possa configurarsi responsabilità dirigenziale ex art. 21 D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni in caso di "colpevole violazione del dovere di vigilanza...".

L'impianto del riordino, così come concepito, costituisce una contraddizione in termini laddove, in ordine alla materia della gestione del personale di Polizia Penitenziaria e all'esercizio del connesso potere disciplinare, miri a scindere gli aspetti della funzione dirigenziale da quelli della responsabilità dirigenziale, facendo sorgere la competenza per materia in capo al Comandante di Reparto che rivesta la qualifica di Primo dirigente e lasciando, invece, la responsabilità dirigenziale in capo al Dirigente penitenziario. L'assetto del riordino così progettato, quindi, non trova collocazione alcuna nel nostro ordinamento giuridico e si pone in aperto contrasto con l'art. 97 della Costituzione. L'esercizio della funzione amministrativa delineata dal nostro legislatore prevede, infatti, che il dirigente assommi compiti e le funzioni rispetto ai quali ha potere di "dirigere, coordinare e controllare", e possa parimenti essere chiamato a rispondere quante volte (rispetto a tali compiti e funzioni) risulti "colpevole di violazione del dovere di vigilanza". Nel nostro ordinamento giuridico il dirigente non può mai essere chiamato a rispondere rispetto a compiti e funzioni che esulano dalla sua competenza. Il riordino, invece, vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento un principio giuridico senza precedenti, in cui taluni compiti e funzioni facciano capo al Comandante di Reparto primo dirigente e, per tali compiti e funzioni, la responsabilità venga traslata su un'altra figura professionale, quella del Dirigente Penitenziario. Siffatta costruzione, oltre a non risultare idonea a garantire il buon andamento della funzione amministrativa penitenziaria si pone in contrasto con i principi costituzionali e, in particolare, con l'art. 97 della Costituzione che, rispetto all'ordinamento dei pubblici uffici, fissa al comma 2 il principio della necessaria determinazione delle sfere di competenza e delle attribuzioni proprie dei funzionari-dirigenti e sancisce lo stretto collegamento e interdipendenza tra la sfera di autonomia gestionale facente capo al dirigente con la correlata responsabilità. Riguardo, poi, al potere disciplinare di infliggere ai subordinati la sanzione della censura attribuito ai primi dirigenti del Corpo, si osserva che



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

quanto mai inopportuna ed irrituale dal punto di vista procedurale, oltre che del merito, è la previsione che lo stesso primo dirigente rimanga competente anche a rilevare le infrazioni ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 449/92. Tale previsione provocherebbe la "confusione" in un unico organo amministrativo del potere di rilevare e di sanzionare le infrazioni disciplinari, con intuibile *vulnus* per le garanzie dell'incolpato.

Proseguendo nella disamina del Decreto, ci sembra opportuno citare la circostanza che qualcuno, ha voluto descrivere il nuovo rapporto di subordinazione che si creerebbe tra Dirigente Penitenziario e Comandante di Reparto, Primo Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, assimilandolo a quello che intercorre tra il Questore ed il Prefetto in materia di tutela dell'ordine pubblico. Non v'è chi non veda l'inconferenza del paragone, che peraltro pare sia stato riportato anche nelle recenti audizioni nelle competenti Commissioni Parlamentari, posto che sia il Prefetto sia il Questore sono entrambi "autorità provinciali di pubblica sicurezza" ex artt.13 e 14 della Legge 01 aprile 1981 n. 121 recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", ma ciascuno ha ben delimitate le proprie funzioni, le proprie responsabilità e la propria autonomia e che, mentre il Questore appartiene al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Prefetto è, invece, organo periferico del Governo.

Si osserva, inoltre, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria esercita anche le dirette e operative funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza penitenziaria, che gli discendono dall'Ordinamento Penitenziario, dal relativo Regolamento di Esecuzione³ e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63⁴.

³ Difatti è noto che, ad esempio:

1. in capo al Direttore discendono dall'Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza. Tra le altre norme si citano:
A) l'art.2, D.P.R. D.P.R. 30.06.2000 n. 230: << 1.) L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. 2.) Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.>>;
B) L'art.41, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354: << (...) Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.>>;
2. il direttore si avvale del personale di polizia penitenziaria e ne è superiore gerarchico (art.9 L.395/1990), così come il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria al quale ai sensi del D.Lgs. 63/2006 sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui al comma 1 dell'art. 9 L. 15 dicembre 1990, n. 395 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".

⁴Art. 2 -Funzioni dirigenziali- del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154":

- <<1. La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

L'eventuale eliminazione della subordinazione gerarchica del Comandante di Reparto dell'Istituto Penitenziario – appartenete al ruolo dei primi dirigenti della polizia penitenziaria - al Direttore dell'istituto penitenziario, sia pur nella forma del suo affievolimento in subordinazione funzionale, come previsto dallo schema di decreto legislativo oggi in esame, determinerebbe un pericolosa alterazione degli equilibri gestionali in un ambiente come il carcere, nel quale, in ossequio ai principi contenuti nell'art. 27 della Costituzione e compiutamente declinati dall'Ordinamento Penitenziario, devono trovare bilanciato contemperamento le esigenze dell'ordine, della sicurezza e della disciplina e quelle del trattamento rieducativo e delle risocializzazione. Tale contemperamento, infatti, può essere assicurato solo dal Direttore dell'istituto penitenziario, quale figura professionale terza, non specificamente poliziotto né pedagogo, posto in posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto a tutte le altre figure operanti nel carcere, ivi compreso il Comandante di Reparto, responsabile dell'area sicurezza. Il mantenimento della sicurezza, infatti, è condizione e presupposto per la realizzazione del trattamento rieducativo. Alterare o, comunque, attenuare questa sovraordinazione gerarchica del Direttore rispetto al

a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;

b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché **attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;**

c) coordinamento e trattazione delle attività di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;

d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

1) **assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;**

2) **salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;**

3) **garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;**

4) **sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;**

5) **garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;**

e) **attività finalizzate all'accrescimento delle professionalità operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;**

f) **attività di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;**

g) **con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;**

h) **attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;**

i) **attività di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attività prestata negli ambienti penitenziari;**

j) **attività di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna.>>**



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

Comandante di Reparto – seppure limitatamente a chi riveste il ruolo di primo dirigente della polizia penitenziaria - significherebbe non solo creare due poli di governo del carcere, con possibili sovrapposizioni, distonie e conflittualità gestionali, ma anche aprire la strada ad un'idea di carcere diversa da quella che ha costruito il vigente Ordinamento Penitenziario, nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di rango internazionale e costituzionale. Si tratterebbe, cioè, di un modello di carcere che, oltre a non essere rispondente ai dettami dell'art. 27 della Costituzione, sarebbe sicuramente in contrasto con la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri), che, nella PARTE V *“Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico”*, al n.71, stabilisce: *“Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale”*. La ragione di questa norma sta, evidentemente, nella dualità dei fini e delle esigenze istituzionali, ai quali il carcere deve rispondere: da un lato quelle della sicurezza e, dall'altro, quella della rieducazione e del recupero sociale del condannato, dualità per la quale la vigente normativa, espressione di un orientamento preciso presente negli altri Paesi democratici europei ed extraeuropei, ha voluto nel sistema penitenziario una figura professionale, quella del dirigente penitenziario, alla quale attribuire la delicatissima funzione di governo dell'esecuzione penale intra ed extramuraria.

Per questa ragione il legislatore ha inteso creare un corpo speciale di funzionari dello Stato, con un proprio autonomo ordinamento, ai quali ha attribuito lo *status* di diritto pubblico, in ragione delle peculiari funzioni loro affidate nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale, attraverso la Legge 27 luglio 2005, n. 154 *“Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”* e il successivo D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”*. L'attuale equiparazione, giuridica ed economica dei dirigenti penitenziari al personale dirigente della Polizia di Stato, prevista fino alla stipula del primo Accordo nazionale di categoria, non va, infatti, confusa con l'attribuzione – mai avvenuta, né tanto meno possibile né auspicata – ai direttori di compiti o funzioni di *“polizia”*. Non si dimentichi, a questo proposito, che le funzioni dei dirigenti penitenziari, riconosciute di rango dirigenziale dalla Legge n. 154/2005 (art. 4), sono tassativamente elencate nell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, oltre che nella restante normativa di diritto



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

pubblico in materia, come la Legge n. 354/1975, il D.P.R. n. 230/2000, il Codice di Procedura Penale e le sue norme di attuazione e così via.

Il Si.Di.Pe. quindi, oltre a dissentire e ad esprimere la propria contrarietà ad interventi estemporanei di modifica della normativa che disciplina il Corpo di Polizia Penitenziaria, che possono incidere su più ampi aspetti ordinamentali e gestionali del sistema penitenziario, auspica che le norme che riguardano, direttamente o indirettamente, la dirigenza penitenziaria siano espunte dall'articolato normativo, anche perché appaiono eccedenti la delega attribuita al Governo dal legislatore con l'articolo 8 della Legge 07 agosto 2015 n. 124 recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

Infatti, quella legge, che si badi proprio all'articolo 11 n.1) lettera b) n. 1) escludeva espressamente il personale dirigente in regime di diritto pubblico - come appunto la dirigenza penitenziaria - dal più generale *“Riordino della Dirigenza”* statale, salvaguardandone l'autonomia e l'indipendenza, nulla delega al Governo in materia di ordinamento penitenziario, di diritto penale e processuale penale, di riassetto del rapporto gerarchico tra il direttore dell'Istituto penitenziario ed il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria. Come pure nella legge *“Madia”* non si rinviene alcuna delega alla modifica del Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria ovvero del suo regime disciplinare o anche dell'assetto di quelle Commissioni costituite a livello centrale e periferico nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che, a vario titolo, si occupano di delicate questioni ordinamentali o di carriera del Corpo medesimo. Invece, con questo Decreto (cfr. l'art. 39, comma 1, lettera b) che modifica l'art.44 del D.Lgs. n.95/2017 aggiungendovi, tra l'altro, il comma 14-octies, si modificherebbe, indirettamente, l'articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 *“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”* che sino ad oggi nell'attribuire al direttore dell'istituto l'onere di assicurare *“... il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze”*, prevedendo che *“...Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari (...) è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti”*. Infatti, tale comma 14-octies testualmente recita: *“Per gli effetti dell'articolo 9, comma I-bis, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario,*



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

avvalendosi del personale di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.”

A questo si aggiunga che lo svuotamento delle competenze del Direttore e la corrispondente convergenza verso il rafforzamento della posizione di potere del Comandante di Reparto si ha anche con la modifica - mediante l'art. 30 “Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443”, comma 1 lett. f) punto 1) - del comma 2 dell'art.23 “Funzioni del ruolo degli ispettori” del D.Lgs. n.443/1992, che elimina la previsione che le funzioni di costoro sono attribuite *“ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto”*.

Non solo, lo svuotamento delle funzioni del Direttore tocca con questo Decreto la delicata materia delle armi giacché, in distonia con la previsione di cui all'art.41, comma 3, dell'Ordinamento Penitenziario che recita *“Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore”*, non solo prevede, con l'art. 32 *“Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551”*, la modifica dell'art. 5 *“Assegnazione e consegna delle armi”* del precitato D.P.R., dal quale al comma 2 sarebbero eliminate - lett.a) - le parole *“L'autorità dirigente, tenuto conto delle direttive generali e sentito il comandante del reparto”* e sarebbero sostituite con le seguenti: *“Il comandante del reparto tenuto conto delle direttive generali”*. La norma prosegue *“determina, con ordine di servizio, l'armamento di reparto da consegnarsi al personale in relazione alle esigenze”*, ma modifica - lett.b) - il comma 3, dell'art.9 *“Armamento speciale di reparto”* del citato D.P.R., che prevede, nella versione vigente, che *“in situazioni di grave necessità e di urgenza l'autorità dirigente”* può disporre l'impiego di *“armamento speciale di reparto “anche da parte del personale non in possesso della apposita abilitazione, purché esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime”*.

Tornando, poi, al punto principale del nostro discorso, nel merito della motivazione che vorrebbe modificare da “gerarchico” a “funzionale” il rapporto di dipendenza tra dirigente penitenziario e Comandante di Reparto, primo dirigente del Corpo Polizia Penitenziaria, si è avuto modo, in primo luogo, di evidenziare l'errore marchiano contenuto nella *“Relazione Illustrativa”* che accompagna lo schema di Decreto, nella quale i dirigenti penitenziari vengono definiti *“dirigenti amministrativi”*. Com'è noto i *“dirigenti amministrativi”*, pure presenti nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono dirigenti con rapporto di



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

lavoro "privatizzato" e appartengono al "Comparto delle Funzioni Centrali" e non alla carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006.

Sempre nella "Relazione Illustrativa" del Decreto in esame, inopportuno ed erroneamente, è stato affermato che i dirigenti penitenziari dovrebbero essere "alleggeriti" delle loro presunte, ed asseritamente assorbenti, incombenze relative ai "...compiti di quotidiana gestione del personale di polizia penitenziaria..." per "...concentrarsi maggiormente sulle altre loro numerose prerogative, quali, per esempio, la gestione della popolazione detenuta, l'organizzazione delle attività rieducative, il mantenimento dei rapporti con il territorio, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la contabilità penitenziaria". Si tratta, volendole interpretare "in bonam partem" di valutazioni espresse in maniera affrettata ed inappropriata, che non reggono ad una rigorosa analisi delle norme che disciplinano la vita delle carceri nel loro complesso. In realtà, il dirigente penitenziario è e resta responsabile della gestione complessiva dell'istituto, presiede l'equipe di osservazione e trattamento rieducativo ed è responsabile delle connesse attività, riveste la qualifica di funzionario delegato per la gestione amministrativo-contabile dei fondi di bilancio messi a disposizione dall'ordinatore primario di spesa e, per quel che concerne le responsabilità scaturenti dalle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, si avvale del responsabile della sicurezza e delle altre figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008. Non per questo il dirigente penitenziario deve essere spogliato di competenze e connesse responsabilità in un ambito nevralgico e delicato qual è quello del mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina. A nostro parere, è semmai arrivato il momento di affrontare i temi della riforma del sistema penitenziario, in un'ottica di valorizzazione di tutto il personale penitenziario che parta da una visione strategica ed unitaria e non da fughe in avanti di una sola delle componenti del "pianeta carcere".

Non vi è dubbio, infatti, che le modifiche normative introdotte, per un verso, depotenziano il Direttore dell'istituto quale figura di garanzia e del sistema e, per altro verso, sbilanciano gli equilibri istituzionali del carcere a favore dell'area della sicurezza, indebolendo e ponendo le altre aree dell'istituto ed i relativi capi area, che restano relegati all'Area Terza del Comparto "Funzioni Centrali". Ci riferiamo, in particolare, all'area trattamentale, ma anche all'area amministrativa ed a quella contabile, che si verrebbero a trovare in una posizione di inferiorità rispetto a quella dell'area sicurezza, nella quale, in molti istituti penitenziari, il Comandante di Reparto assumerà il ruolo di Primo Dirigente e si affrancherà dal rapporto di subordinazione gerarchica con il Direttore.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

La fuga in avanti dei funzionari e dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria si registra anche con l'inopportuna previsione contenuta nell'art.33 dello Schema di Decreto "Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146" che alla lettera c) n.5 , 6, 7, prevede, tra l'altro, che ai funzionari di polizia penitenziaria con qualifica di intendente (n.5) di primo dirigente (n.6) ed a quelli di dirigente superiore (n.7) siano attribuiti, nell'ordine, incarichi di vicedirettore degli uffici dell'amministrazione penitenziaria e di quelli della giustizia minorile e di comunità, e di direzione di divisione. Ciò significa che tali incarichi sino ad oggi correttamente e per ragioni di evidente equilibrio gestionale erano attribuiti a personale dirigente e delle aree funzionali del Comparto "Funzioni centrali" ovvero della carriera dirigenziale penitenziaria diventerebbero appannaggio del personale direttivo e dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, senza tuttavia precisare se in via esclusiva o concorrente. Sicché, normativamente, si determinerebbe, anche in considerazione dell'importante preponderanza numerica del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, un inopportuno sbilanciamento a favore del personale del "Comparto Sicurezza" in uffici nevralgici dei due Dipartimenti innanzi citati.

Si osserva, inoltre, che, pur senza essere contrari alla individuazione di posti di dirigenza generale propria per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, le due nuove direzioni generali che vengono istituite dall'art.33, n.1, lett. b) dello schema di decreto non si iscrivono nell'architettura generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria quale definita dall'art.6, comma 2, del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n.84 con il quale è stato approvato il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche". Infatti tali nuove direzioni generali vengono surrettiziamente introdotte aggiungendo al D. Lgs. 21 maggio 2000, n.146 l'art.5-bis "Direzioni generali della polizia penitenziaria" quasi che la polizia penitenziaria non fosse incardinata all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Va aggiunto in questa sede che i timori di uno sbilanciamento degli equilibri gestionali dell'Amministrazione Penitenziaria e del carcere sul fronte della sicurezza sono stati confutati anche in una precedente audizione in Commissione con l'erroneo richiamo all'art. 25 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" che, al comma 6, prevedeva che gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo degli Agenti di Custodia potessero "...essere preposti a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale." Premesso che



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

tale norma non prevedeva affatto la possibilità che i predetti potessero assumere la direzione degli istituti penitenziari mantenendo lo status militare, giacché la norma prevedeva il passaggio al ruolo civile, nel richiamarla si è dimenticato di citare che il comma 8 del medesimo articolo delegava il Governo *“ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad altri ruoli”* dei predetti ufficiali. Il Governo ha provveduto, tal senso, emanando il D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 447 *“Passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, a norma dell'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”* che all'art.7 stabiliva che *“La domanda (...) per il passaggio ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria (...)”* doveva *“essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*. Si è trattato, quindi, di una norma assolutamente temporanea finalizzata a disciplinare una situazione transitoria dell'Amministrazione ed oramai non più applicabile.

Un altro aspetto che evidenzia l'assenza di una visione organica nella scrittura dello schema di Decreto in esame si rinviene nell'art. 29 *“Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395”* che al comma 1, lett. c)-1)-c) e d), che, nel prevedere la modifica dell'articolo 9 (*Doveri di subordinazione*) della predetta legge n. 395/90 aggiunge la subordinazione gerarchica del personale del Corpo di polizia penitenziaria nei confronti *“del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità limitatamente al contingente assegnato”* - lett.c – nonché nei confronti *“del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile”* - lett.d –. Sorprendentemente ci si dimentica dei direttori dei Centri per la giustizia minorile per i minorenni, confermati nelle loro funzioni dirigenziali dall'art.7 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”* e dei Direttori degli Uffici di esecuzione penale esterna, sia pur limitatamente al personale di Polizia Penitenziaria loro assegnato negli Istituti e nei Servizi Minorili e nei Nuclei del Corpo assegnati agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

In conclusione, il Si.Di.Pe. ritiene che lo schema di decreto sia viziato da eccesso di delega, disorganico, disomogeneo e non coordinato con le restanti normative di riferimento, vistosamente preoccupato di allargare i poteri dei funzionari e dei dirigenti del Corpo di



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

polizia penitenziaria, così di fatto creando un sistema penitenziario sbilanciato, nel quale al Corpo si costruisce uno spazio non di autonomia tecnico-professionale, ma di separatezza all'interno delle diverse articolazioni dell'Amministrazione, intaccando l'indispensabile funzione armonizzatrice ed unificante che la vigente normativa attribuisce al Direttore e, in generale, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Ne sono evidente espressione anche le modifiche al Capo IV, art.30, comma 1, f) , 1) "Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443" e articolo 31 "Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.449", rispettivamente in materia di composizione delle varie commissioni e di esercizio dell'azione disciplinare sul personale del Corpo di polizia penitenziaria, modifiche dalle quali emerge una visione che, per un verso, disconosce la peculiarità dell'Amministrazione Penitenziaria, composta da una molteplicità di figure professionali e gravata da complesse e diverse esigenze - sicurezza e trattamento - che necessitano di contemperamento ed integrazione degli interventi⁵ e, non certo, di separatezza, all'interno di quella "casa comune" che sino ad oggi è stata l'Amministrazione Penitenziaria.

Queste osservazioni sono poste all'attenzione delle SS.LL. confidando che possano essere valutate positivamente, nell'interesse della stabilità del sistema penitenziario ed a tutela della collettività ed a garanzia dei diritti di tutti, ivi compresi quelli delle persone private della libertà personale.

In allegato alla presente si trasmette, per le autorevoli valutazioni di codeste Commissioni, una proposta di modifica dello schema di Decreto in argomento.

Cordialmente,

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

⁵ art.4 "Integrazione e coordinamento degli interventi" del D.P.R. 230/2000:

"1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.

2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicano apposite e periodiche conferenze di servizio.

3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale."



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

PROPOSTE DI MODIFICA

ALL'ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE n. 119 - Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (C.119)

Punto 1

Al Capo IV, articolo 29, *Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, lettera c):*

| | |
|--|--|
| <p>1. la previsione di cui al punto 1) lettera e): <i>“alla lettera f) dopo le parole “del direttore dell’istituto” sono aggiunte le seguenti “se il comandante del reparto riveste la qualifica inferiore a primo dirigente””</i></p> | <p>è eliminata ed è sostituita dalla lettera e) così rideterminata: <i>alla lettera e) dopo le parole “del Provveditore Regionale” sono aggiunte la parole “e del Direttore del Centro per la Giustizia per il personale assegnato agli Istituti penali per i minorenni ed agli altri Servizi Minorili di sua competenza e del Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per il personale assegnato ai relativi Nuclei”</i></p> |
| <p>2. la previsione di cui al punto 2): <i>“dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La dipendenza del personale del reparto di Polizia penitenziaria dal direttore dell’istituto ha carattere funzionale quando il comandante del reparto riveste la qualifica di primo dirigente.”</i></p> | <p>è eliminata</p> |

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Punto 2

| | |
|---|--------------------|
| Al Capo IV, art.30, comma 1, f) , 1) "Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 | |
| <i>f) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: l) al comma 2 le parole "ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto"</i> | è eliminata |

Punto 3

| | |
|--|--|
| Al Capo IV, articolo 30, Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
| al comma 1 lettera m), la lettera b) "per il personale del molo degli assistenti e degli agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente del Corpo di polizia penitenziaria dal quale il personale dipende" è così sostituita: | "b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente penitenziario o dal dirigente del Corpo di polizia penitenziaria dal quale il personale dipende" |
| al comma 1 lettera q), al comma 1, le parole "fra gli appartenenti alla carriera dei funzionari", sono sostituite con: | "fra gli appartenenti ai ruoli della dirigenza penitenziaria e della dirigenza del Corpo" |
| Al comma 1, lettera u): a) al punto 1, le parole "tra i dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria" sono sostituite da: | a) tra i dirigenti penitenziari con incarico superiore o dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria; |
| b) al punto 3 le parole "tra i primi dirigenti del Corpo della polizia penitenziaria e da | b) tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti del Corpo di polizia |



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

| | |
|---|--|
| altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari" sono sostitute da: | penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari; |
| c) al punto 7, comma 10 bis, dopo le parole "sono svolte" sono aggiunte: | c) dai dirigenti penitenziari o ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia; |
| Al comma 1 lettera v) a) al punto 1, le parole "tra gli appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria" sono sostitute da: | a) "tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria"; |
| b) al punto 3 dopo le parole "sono svolte" sono aggiunte: | b) "dai dirigenti penitenziari o ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia"; |
| Al comma 1 lettera z): a) al punto 1, le parole "da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari" sono sostitute da: | a) "da un dirigente penitenziario o da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, da due appartenenti alla carriera dei funzionari" |
| b) al punto 3, comma 6 bis, dopo le parole "sono svolte" sono aggiunte le parole: | b) "dai dirigenti penitenziari o ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia" |



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Punto 4

| | |
|---|--------------------|
| Al Capo IV, articolo 31, Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.449: | |
| la previsione di cui al punto 1 lettera a) : all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. E' inflitta, per iscritto, dal Comandante del reparto o dal capo dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende", | è eliminata |
| la previsione di cui al punto 1 lettera c) : all'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole "il direttore dell'istituto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero il comandante del reparto quando rivesta la qualifica di primo dirigente" | è eliminata |

Punto 5

| | |
|--|--------------------|
| Al Capo IV, articolo 32, Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n.551: | |
| 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n.551 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, le parole "L'autorità dirigente, tenuto conto delle direttive generali e sentito il comandante del reparto" sono sostituite dalle seguenti: "Il comandante del reparto, tenuto conto delle direttive generali"; b) all'articolo 9, comma 3, le parole "l'autorità dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "il comandante del reparto" | è eliminata |

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Punto 6

| | |
|--|--|
| Al capo IV, articolo 33, Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146: | |
| La previsione di cui al punto 1, lettera b): dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente: "Art.5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria) 1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies" | è eliminata |
| Alla lettera c, l'articolo 6, comma 6 è così riformulato: | "ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di istituto di incarico superiore; comandante di reparto di istituto di primo livello; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna" |
| Alla lettera c, l'articolo 6, comma 7 è così riformulato: | "ai funzionari con qualifica di dirigente superiore è conferito l'incarico di direttore degli uffici sicurezza e traduzione nei provveditorati regionali" |
| Alla lettera c, l'articolo 6, comma 8: "Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria" | è eliminata |



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Punto 7

| | |
|--|--------------------|
| Al Capo V, articolo 39, Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, al comma 1 lettera b) | |
| La previsione di cui al primo periodo del comma 14-ter: <i>“Per gli effetti dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto legislativo, con decreti dei rispettivi capi dei dipartimenti, sono riordinate le divisioni delle direzioni generali e individuate le materie ed i procedimenti di loro spettanza”</i> | è eliminata |
| La previsione di cui al comma 14-octies: <i>“Per gli effetti dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230”</i> | è eliminata |

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583